



TRIBUNALE DI NUORO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
DECRETO

Il Giudice dell'Esecuzione, Denise Ecca

LETTA l'istanza depositata in data 15.07.2026 del professionista delegato, dott.ssa Laura Meloni ;

RILEVATO che con ordinanza del 09.07.2025 il predetto professionista è stato delegato al compimento delle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.;

RILEVATO che il termine assegnato per l'espletamento delle attività delegate è stato fissato in 12 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza;

CONSIDERATO che il termine indicato nell'ordinanza di delega per il completamento delle operazioni ha natura ordinatoria e non determina, per il solo fatto della sua scadenza, l'automatica cessazione della delega né la perdita dei poteri conferiti al delegato;

RILEVATO che non sussistono, allo stato, ragioni per la revoca o sostituzione del professionista delegato;

RITENUTO, pertanto, opportuno assegnare un nuovo termine per il completamento delle operazioni delegate;

RILEVATO che il professionista delegato ha rappresentato che il fondo spese attualmente disponibile, pari ad euro 462,95, è insufficiente a consentire l'espletamento di ulteriori tentativi di vendita;

RITENUTO, pertanto, che il creditore procedente debba provvedere alla relativa integrazione ove ancora interessato alla prosecuzione delle operazioni di vendita;

P.Q.M.

CONFERMA la delega già conferita alla dott.ssa Laura Meloni con ordinanza del 09.07.2025.

ASSEGNA al professionista delegato nuovo termine di 12 mesi per il completamento delle operazioni delegate.

DISPONE che il delegato prosegua nelle attività già delegate, nel rispetto dell'ordinanza di delega, dell'art. 591-bis c.p.c. e delle direttive impartite;

DISPONE che il professionista delegato richieda al creditore procedente l'integrazione del fondo spese nella misura ritenuta necessaria per la prosecuzione delle operazioni di vendita e che il creditore procedente provveda al relativo versamento entro trenta giorni dalla richiesta.

INVITA il professionista delegato a dare a questo Giudice immediato riscontro del versamento ovvero in difetto di rimettere gli atti al medesimo ai fini della dichiarazione di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. ovvero della dichiarazione di improseguibilità per impossibilità del processo esecutivo di raggiungere il proprio scopo.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice dell'Esecuzione

Denise Ecce